

Provvedimento interdirigenziale

Istituto nazionale di statistica – Agenzia delle entrate

Adozione delle *“Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati”* dall’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)

IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale di statistica
e
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

Visto il Regio Decreto-Legge 10 maggio 1923, n. 1158, concernente le *“Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”*;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente la *“Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”*;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l’*“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante *“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 15, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 64, concernente ulteriori funzioni dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente il *“Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”*, e, in particolare, l’articolo 5, relativo agli *“Uffici dirigenziali e all’organizzazione interna”*;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione del Consiglio n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 e con deliberazione n. 14 dell’11 giugno 2024;

Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, che prevede la realizzazione e l’aggiornamento

dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) ad opera dell'Istat e dell'Agenzia del Territorio;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 di attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'ANNCSU;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, i quali definiscono i servizi resi disponibili, anche con interoperabilità tra banche dati, ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi postali e ad altri soggetti;

Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, che prevede che l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI e sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale e pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), e che le eventuali variazioni sono rese note con le medesime modalità almeno quattro mesi prima della loro efficacia;

Visto il provvedimento interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dell'Istat del 10 maggio 2022, che ha definito le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU, sentita l'ANCI, che ha espresso parere favorevole in data 31 luglio 2017, rinnovato in data 20 aprile 2022, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 382 del 28 ottobre 2021;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016, è stata realizzata l'infrastruttura tecnologica dell'ANNCSU;

Vista la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la quale ha introdotto il concetto di *“serie di dati di elevato valore”*, così definiti poiché il loro *“riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia...”*;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022, adottato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1024, con cui è stata individuata, nella categoria tematica “*dati geospaziali*”, tra le diverse serie di dati di elevato valore, anche la serie relativa agli indirizzi;

Ritenuto necessario predisporre una nuova versione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU al fine di recepire le previsioni normative di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022;

Vista la nota del 23 febbraio 2024, con cui l’Agenzia delle entrate ha rappresentato al Garante per la protezione dei dati personali che, assieme all’Istat e sentita l’ANCI, avrebbe provveduto a redigere lo schema recante le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU, in considerazione delle modificazioni da apportare a seguito dell’entrata in vigore del richiamato Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/138;

Vista la nota del 22 maggio 2024, con cui l’Agenzia delle entrate ha trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 11 del citato D.P.C.M., per il prescritto parere, lo schema predisposto dall’Agenzia stessa e dall’Istat recante le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU aggiornate a seguito dell’entrata in vigore del citato Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/138;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole con Provvedimento n. 402 del 4 luglio 2024;

Sentita l’ANCI che ha espresso parere favorevole in data 12 settembre 2024;

Dispongono

Articolo 1

(Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU)

1. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, sono adottate le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU riportate nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’allegato tecnico di cui al comma 1, sostituisce la precedente versione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU, adottata con il provvedimento interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e dell’Istat del 10 maggio 2022.

Articolo 2

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento e l'allegato “Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati” dall’ANNCSU sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali dell’Istat e dell’Agenzia delle entrate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore	Il Presidente
dell’Agenzia delle entrate	dell’Istituto nazionale di statistica
Ernesto Maria Ruffini	Francesco Maria Chelli

ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)

Specifiche Tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
2. DESCRIZIONE DEI DATI.....	5
2.1 Informazioni presenti nello STRADARIO dell'ANNCSU	5
2.2 Informazioni presenti nell'INDIRIZZARIO dell'ANNCSU	7
2.3 Informazioni presenti negli INTERNI dell'ANNCSU	9
3. SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANNCSU	12
3.1 Descrizione dei servizi resi ai Comuni, alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri utenti.....	12
3.2 Servizi per i Comuni.....	12
3.2.1 Portale per i Comuni	12
3.2.1.1 Responsabile della toponomastica e addetti alla toponomastica	12
3.2.1.2 Comunicazione e modifica del responsabile della Toponomastica.....	13
3.2.1.3 Abilitazione e profilatura degli utenti del "Portale"	13
3.2.1.4 Certificazione degli stradari ed indirizzari ai fini del conferimento in ANNCSU	14
3.2.1.5 Inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati degli stradari, indirizzari ed interni, ai fini dell'aggiornamento a regime dell'ANNCSU	14
3.2.1.6 Servizio per la verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat	
15	
3.2.1.7 Consultazione puntuale e massiva degli stradari, indirizzari ed interni del Comune.....	15
3.2.1.8 Servizio di trasmissione di documentazione a supporto della verifica sull'Ordinamento ecografico	15
3.2.2 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).....	15
3.3 Servizi per l'Agenzia delle Entrate e l'Istat.....	16
3.4 Servizi per tutti.....	16
3.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di servizi postali	17
3.6 Accesso ai servizi e titolare del trattamento	17
3.7 Attivazione di nuovi servizi	17

1. INTRODUZIONE

L’Agenzia delle entrate, di seguito Agenzia, e l’Istat, sulla base della convenzione stipulata tra le parti in data 21 giugno 2010, hanno costituito, in occasione delle attività propedeutiche al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, un archivio informatizzato e codificato, dinamicamente certificato dai Comuni, contenente gli stradari (elenco delle denominazioni delle aree di circolazione) ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani, denominato Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici, di seguito ANSC. Tale archivio era conforme a quanto previsto dal Regolamento Anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n.223) ed alla direttiva INSPIRE (2007/2/CE del 14 marzo 2007) in materia di indirizzi.

La richiesta che l’Istat ha rivolto ai Comuni, in quell’occasione, è stata effettuata ai sensi dell’art. 47 del Regolamento anagrafico (DPR 223/89), che prevede che *“nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente”*, osservando le modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istat.

Nell’ambito dell’accordo sopra indicato l’Istat, ai sensi del regolamento anagrafico (DPR 223/89), ha definito le regole per la standardizzazione degli indirizzi e l’invio delle lettere informative e delle circolari tecniche ai Comuni, mentre l’Agenzia ha fornito assistenza ai Comuni in merito al corretto utilizzo delle applicazioni informatiche, messe gratuitamente a disposizione sull’infrastruttura informatica denominata *“Portale per i Comuni”*, di seguito *“Portale”*, già utilizzata dai Comuni per la fruizione dei dati catastali.

La sinergia tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istat ha consentito ai 7.585 Comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 20.000 abitanti¹ di completare l’inserimento, la modifica, l’integrazione e la certificazione dei propri stradari ed indirizzari nell’ANSC, prima dell’avvio del 15° censimento; i dati sono stati utilizzati dall’Istat in occasione del suddetto censimento, per la determinazione degli itinerari di sezione.

Completato il censimento, l’Istat ha effettuato l’analisi e l’incrocio degli stradari e degli indirizzari forniti dai Comuni, prima e durante il censimento, e ha chiesto² a tutti i Comuni italiani di verificare i disallineamenti riscontrati provvedendo, ove necessario, a correggere, integrare e validare i dati corrispondenti alla situazione esistente, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia sul Portale.

I dati presenti nell’ANSC hanno costituito la base di partenza utilizzata dai Comuni per effettuare il conferimento dei dati nell’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, di seguito ANNCSU, realizzato dall’Istat e dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal successivo DPCM attuativo³.

L’art. 11 del DPCM ha demandato la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’ANNCSU, di seguito Specifiche tecniche, ad un provvedimento interdirigenziale dell’Istat e dell’Agenzia, sentita l’ANCI e sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito Garante.

Il citato provvedimento è stato emanato, previo parere favorevole del Garante, il 10 maggio 2022.

Con l’invio, effettuato dall’Istat a tutti i Comuni italiani, della circolare 17 maggio 2022 è stata avviata, a livello operativo, l’attività di conferimento dei dati in ANNCSU, prevista dall’art. 6, comma 1, del DPCM.

Nella fase di conferimento il Comune verifica i dati di fonte comunale già inseriti nel Portale e provvede, se necessario, a correggere, integrare e validare tali dati, aggiornandoli alla situazione amministrativa di fatto

¹ I Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti hanno fornito e certificato i propri stradari ed indirizzari nell’ambito del progetto Istat di Rilevazione dei Numeri Civici (RNC).

² Nota Istat prot. n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014.

³ DPCM 12 maggio 2016, recante “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane”.

esistente alla data in cui è stato effettuato il conferimento. Con il completamento delle attività di conferimento da parte del Comune, viene attivato l'ANNCSU per quel Comune e i dati sono resi disponibili all'interno dell'ANNCSU sia per la consultazione, sia per l'aggiornamento continuo e sono utilizzati all'interno di tutti i servizi dell'ANNCSU.

Tutti i dati conferiti saranno verificati, in base alle norme e alle istruzioni tecniche, dall'Istat che comunicherà gli esiti di tale verifica ai singoli Comuni.

L'ANNCSU è strutturato in 3 sotto archivi:

1. lo **stradario**, che è l'archivio contenente l'elenco completo degli ODONIMI (nomi delle aree di circolazione);
2. l'**indirizzario**, considerato un'estensione dello stradario comunale che include l'elenco completo dei NUMERI CIVICI (cfr. art. 42, comma 1, del Regolamento anagrafico);
3. l'**archivio degli interni**, che contiene le informazioni relative agli ACCESSI INTERNI, cioè quelli che da spazi privati o da scale immettono direttamente alle unità ecografiche semplici abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili (cfr. art. 42, comma 2, del Regolamento anagrafico).

Per la descrizione dettagliata di tutti i dati contenuti nello stradario, nell'indirizzario e nell'archivio degli interni, si rimanda ai rispettivi paragrafi di questo documento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM, l'ANNCSU costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali. Ciò implica necessariamente che oltre ad essere facilmente e liberamente consultabile da chiunque abbia necessità di trattare un indirizzo, deve contenere una base dati a copertura nazionale, certificata e completa, contenente indirizzi scritti in forma standardizzata.

I dati dell'ANNCSU **sono finalizzati all'inequivocabile identificazione degli indirizzi registrati in forma estesa e completa ed a favorirne la migliore e più estesa fruibilità**.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM, a decorrere dalla data di attivazione dell'ANNCSU il Comune utilizza nell'ambito delle attività di competenza esclusivamente i dati presenti nell'ANNCSU. Per tale ragione l'ANNCSU deve necessariamente essere pienamente fruibile da tutte le strutture comunali interessate. I Comuni potranno utilizzare il proprio stradario/indirizzario, conservato a livello locale nei propri sistemi informativi, sia per lo svolgimento della funzione anagrafica che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in ANNCSU.

I contenuti e i servizi dell'ANNCSU sono concordati in modo paritetico tra l'Istat e l'Agenzia, sentita l'ANCI, nell'ambito di un Tavolo tecnico permanente appositamente istituito.

L'Istat, ai sensi del regolamento Anagrafico, definisce le regole per la standardizzazione degli indirizzi, verifica la conformità dei dati inseriti in ANNCSU dai Comuni alle istruzioni tecniche, segnalando ai Comuni eventuali difformità, e si occupa della predisposizione ed aggiornamento dei dizionari delle denominazioni urbanistiche generiche (DUG) e delle denominazioni ufficiali (DUF).

L'Agenzia gestisce l'infrastruttura dell'ANNCSU tramite il partner tecnologico Sogei, sviluppa i servizi previsti nelle Specifiche tecniche dell'ANNCSU e il sito internet dell'ANNCSU. Monitora costantemente tutte le fasi connesse con l'istituzione e l'aggiornamento dell'ANNCSU, sollecitando i comuni inadempienti e fornendo il necessario supporto informativo e formativo, con particolare riferimento agli applicativi da utilizzare, qualora richiesto dai Comuni.

L'ANNCSU costituisce uno strumento indispensabile per l'attuazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, previsto dall'art. 3, comma 1 del D. L. n. 179/2012, poiché la cadenza, annuale e non più decennale, dei censimenti necessita di comprimere significativamente le tempistiche necessarie per la raccolta dei dati relativi agli stradari ed agli indirizzari. Inoltre, l'utilizzo dei dati presenti nell'Archivio ANNCSU consente dei forti risparmi di spesa, in quanto sostituisce la raccolta dei medesimi dati rilevati in precedenza tramite costosi e laboriosi sopralluoghi sul territorio.

I servizi dell'ANNCSU si devono attenere alle Specifiche ed eventuali variazioni dei servizi comportano necessariamente, come previsto dagli artt. 9 e 11 del DPCM del 12 maggio 2016 e come indicato anche al punto 3.7 delle Specifiche medesime, la pubblicazione di una nuova versione delle Specifiche, per l'adozione delle quali è necessario sentire preventivamente il Garante.

Tutto ciò premesso, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138** della Commissione del 21 dicembre 2022, di seguito “Regolamento”, recependo la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, ha mutato il quadro normativo di riferimento rispetto a quello vigente al momento dell’emanazione del provvedimento interdirigenziale del 10 maggio 2022.

In particolare, la citata Direttiva ha introdotto il concetto di *“serie di dati di elevato valore”*, così definiti poiché il loro *“riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia...”*, la Commissione europea ha poi individuato nell’ambito delle sei categorie tematiche previste dalla Direttiva, diverse serie di dati di valore particolarmente elevato e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo, tra cui, nella categoria tematica “dati geospatiali” figura anche la serie di dati relativa agli indirizzi.

In tale contesto, è emersa la necessità di aggiornare le Specifiche tecniche dal momento che l’infrastruttura dell’ANNCSU non prevede nell’ambito dei relativi servizi, sia la fornitura di alcuni “attributi chiave”, quali **l’identificatore unico** e la **geometria** (coordinate dell’indirizzo) che, invece, devono essere campi presenti obbligatoriamente in base al Regolamento, sia la modalità di fornitura in **formato aperto** (open data).

Pertanto, al fine di recepire le previsioni normative contenute nel Regolamento di esecuzione (UE), l’Agenzia e l’Istat, nell’ambito del Tavolo tecnico dell’ANNCSU, di concerto con l’ANCI, hanno predisposto la presente versione delle Specifiche tecniche.

2. DESCRIZIONE DEI DATI

2.1 Informazioni presenti nello STRADARIO dell'ANNCSU

Lo STRADARIO è l'archivio contenente l'elenco completo degli ODONIMI utilizzati nel territorio comunale, ossia dei nomi delle aree di circolazione. Queste ultime individuano ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Ciascuna AREA DI CIRCOLAZIONE/ODONIMO è corredata dalle seguenti informazioni:

- **PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'area di circolazione;
- **CODICE COMUNALE ODONIMO:** Codice univoco dell'odonomo fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE:** Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali;
- **CODICE ISTAT⁴:** Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat e ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune;
- **DENOMINAZIONE URBANISTICA GENERICA (DUG):** Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione;
- **DENOMINAZIONE UFFICIALE (DUF):** Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti;
- **ODONIMO LINGUA 1:** Odonimo registrato in una prima lingua diversa dall'italiano, secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;
- **ODONIMO LINGUA 2:** Odonimo registrato in una seconda lingua diversa dall'italiano, secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;
- **DENOMINAZIONE LOCALITA':** Denominazione di una porzione più o meno vasta di territorio comunale, sulla quale insistono una o più aree di circolazione. Presente se fornita dal Comune;
- **DATA DELIBERA:** Data del provvedimento di delibera comunale dell'odonomo attribuito all'area di circolazione;
- **PROTOCOLLO COMUNE:** Numero di protocollo del provvedimento di delibera comunale;
- **DATA PREFETTURA:** Data del provvedimento di autorizzazione della denominazione ufficiale attribuita all'area di circolazione rilasciata dalla Prefettura ai sensi della normativa vigente;
- **PROTOCOLLO PREFETTURA:** Numero di protocollo del provvedimento di autorizzazione emesso dalla Prefettura;
- **DATA INSERIMENTO ODONIMO:** Data di inserimento o modifica dell'odonomo;
- **DATA VALIDITA' AMMINISTRATIVA ODONIMO:** data a partire dalla quale valgono le informazioni che descrivono l'odonomo. Tale data potrebbe essere precedente alla data in cui le informazioni vengono registrate nel sistema informativo;
- **DATA FINE VALIDITA' ODONIMO:** Data di termine della validità dell'odonomo;
- **DATA AGGIORNAMENTO ODONIMO:** Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo dell'odonomo effettuata dal Comune.

⁴ A partire dal 1° gennaio 2015 con l'entrata in vigore delle città metropolitane i codici delle province corrispondenti permangono al solo scopo di costituire il codice del Comune.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Anagrafico e dalle relative istruzioni, di seguito viene riportato lo schema dei campi corrispondenti alle definizioni sopra elencate, indicante il tipo del campo ed il numero di byte ammessi.

Num	Variabile	Nome campo	Tipo	Byte	Note
1	Odonimo	PROGR_NAZIONALE_AC	Numerico	10	Generato dal sistema
2	Odonimo	CODICE_COMUNALE_OD	Alfanumerico	30	Facoltativo
3	Odonimo	CODICE_ADE	Alfanumerico	4	Obbligatorio
4	Odonimo	CODICE_ISTAT	Numerico	6	Obbligatorio
5	Odonimo	DUG	Alfabetico	30	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico
6	Odonimo	DUF	Alfanumerico	120	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico
7	Odonimo	ODONIMO_LINGUA1	Alfanumerico	150	Solo ove previsto dalle norme vigenti
8	Odonimo	ODONIMO_LINGUA2	Alfanumerico	150	Solo ove previsto dalle norme vigenti
9	Odonimo	DENOM_LOCALITA	Alfanumerico	150	Facoltativo
10	Odonimo	DATA_DELIBERA	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
11	Odonimo	PROTOCOLLO_DEL	Alfanumerico	70	Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU
12	Odonimo	DATA_PREFETTURA	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
13	Odonimo	PROTOCOLLO_PREF	Alfanumerico	70	Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU
14	Odonimo	DATA_INSERIMENTO_OD	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
15	Odonimo	DATA_VALIDITA'_OD	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
16	Odonimo	DATA_FINE_OD	Data		Presente solo se l'odonimo viene soppresso. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG

17	Odonimo	DATA_AGGIORNAMENTO_OD	Data	Variabile in base ad eventuali aggiornamenti. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
-----------	---------	-----------------------	------	--

2.2 Informazioni presenti nell'INDIRIZZARIO dell'ANNCSU

L'INDIRIZZARIO è un'estensione dello stradario comunale che include l'elenco completo dei NUMERI CIVICI. Questi ultimi individuano gli ACCESSI ESTERNI, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici ossia abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili.

Ciascun ACCESSO ESTERNO/NUMERO CIVICO è corredata dalle seguenti informazioni:

- **PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'accesso esterno;
- **PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'area di circolazione su cui è ubicato l'accesso esterno;
- **CODICE COMUNALE NUMERO CIVICO:** Codice univoco del numero civico fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **CIVICO:** Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri;
- **ESPONENTE:** Parte letterale del numero civico, ove presente;
- **SPECIFICITA':** Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO);
- **METRICO:** Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziché della successione naturale dei numeri;
- **ISOLATO:** Valore assegnato all'isolato secondo la successione naturale dei numeri. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **SEZIONE CENSIMENTO:** Codice univoco comunale che identifica la sezione di censimento in cui ricade l'accesso esterno;
- **DATA INSERIMENTO NUMERO CIVICO:** Data di inserimento o modifica del numero civico;
- **DATA INIZIO VALIDITA' NUMERO CIVICO:** data a partire dalla quale valgono le informazioni che descrivono l'odonomo. Tale data potrebbe essere precedente alla data in cui le informazioni vengono registrate nel sistema informativo;
- **DATA FINE VALIDITA' NUMERO CIVICO:** Data indicante il termine della validità del numero civico nell'ANNCSU;
- **DATA AGGIORNAMENTO NUMERO CIVICO:** Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo del numero civico effettuato dal Comune;
- **LONGITUDINE:** Longitudine dell'accesso espressa nel Sistema di riferimento geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 – all'epoca 2008.0 – del Sistema di riferimento geodetico Europeo ETRS89;
- **LATITUDINE:** Latitudine dell'accesso espressa nel Sistema di riferimento geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 – all'epoca 2008.0 – del Sistema di riferimento geodetico Europeo ETRS89;
- **QUOTA:** Altezza ortometrica dell'accesso espressa nei sistemi di riferimento altimetrici nazionali ufficiali.

- **METODO:** indica la modalità con cui il Comune ha attribuito le coordinate:
 1. Rilevazione strumentale sul campo, con accuratezza < 5 m
 2. Rilevazione strumentale sul campo, con accuratezza ≥ 5 m
 3. Derivazione indiretta da base dati territoriale, con accuratezza stimabile < 5 m
 4. Derivazione indiretta da base dati territoriale, con accuratezza stimabile ≥ 5 m
 5. Derivazione indiretta tramite le funzioni del Portale per i Comuni (attribuito in automatico dal sistema)

La componente geografica dell’indirizzario dell’ANNCSU, sopra descritta, coerente con le disposizioni nazionali (DPCM 10 novembre 2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale” e “Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici”) e sovranazionali (Direttiva INSPIRE), potrà essere oggetto di adeguamenti con successive versioni delle presenti specifiche tecniche, al fine di incrementarne il grado d’interoperabilità, sentite le altre Amministrazioni istituzionalmente interessate a tale tematica.

Per i Comuni che disponessero di dati geografici in sistemi di riferimento o in formati diversi da quelli previsti dalle presenti specifiche, è fatta comunque salva la possibilità di fornire i dati attualmente in loro possesso attraverso la funzione di upload predisposta sulla piattaforma del “Portale”.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Anagrafico e dalle relative istruzioni, di seguito viene riportato lo schema dei campi corrispondenti alle definizioni sopra elencate, indicante il tipo del campo ed il numero di byte ammessi.

Num	Variabile	Nome campo	Tipo	Byte	Note
1	numero civico	PROGR_NAZIONALE_NC	Numerico	15	Generato dal sistema
2	numero civico	PROGR_NAZIONALE_AC	Numerico	10	Generato dal sistema
3	numero civico	CODICE_COMUNALE_NC	Alfanumerico	30	Facoltativo
4	numero civico	CIVICO	Numerico	5	Obbligatorio in opzione al campo METRICO secondo Regolamento anagrafico
5	numero civico	ESPOENTE	Alfanumerico	15	Presente ove necessario secondo Regolamento anagrafico
6	numero civico	SPECIFICITA	Alfabetico	5	Presente esclusivamente in alcuni Comuni con tipicità storica (es. Rosso/Nero).
7	numero civico	METRICO	Numerico	6	Obbligatorio in opzione al campo CIVICO secondo Regolamento anagrafico
8	numero civico	ISOLATO	Numerico	4	Facoltativo
9	numero civico	SEZ_CENSIMENTO	Numerico	13	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico
10	numero civico	DATA_INSERIMENTO_NC	Data		Obbligatorio dall’entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati

					di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
11	numero civico	DATA_VALIDITA'_NC	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
12	numero civico	DATA_FINE_NC	Data		Presente solo se l'accesso viene soppresso. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
13	numero civico	DATA_AGGIORNAMENTO_NC	Data		Variabile in base ad eventuali aggiornamenti. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
14	numero civico	LONGITUDINE	Numerico	12	Facoltativo. Longitudine (valore espresso in gradi sessadecimali)
15	numero civico	LATITUDINE	Numerico	12	Facoltativo. Latitudine (valore espresso in gradi sessadecimali)
16	Numero civico	QUOTA	Numerico	7	Facoltativo. Altezza Ortometrica (valore espresso in metri)
17	numero civico	METODO	Numerico	1	Obbligatorio se vengono fornite le coordinate.

2.3 Informazioni presenti negli INTERNI dell'ANNCSU

L'archivio degli INTERNI contiene le informazioni relative agli ACCESSI INTERNI, cioè quelli che da spazi privati o da scale immettono direttamente alle unità ecografiche semplici ossia abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili.

Ciascun ACCESSO INTERNO/NUMERO INTERNO è corredato dalle seguenti informazioni:

- **PROGRESSIVO NAZIONALE INTERNO:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'accesso interno;
- **PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'accesso esterno (numero civico) a cui fa riferimento l'accesso interno delle unità ecografiche semplici;
- **CODICE COMUNALE INTERNO:** Codice univoco del numero interno fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **INTERNO:** Valore del numero interno assegnato all'accesso interno secondo la successione naturale dei numeri;
- **ESPOLENTE INTERNO:** Eventuale esponente attribuito all'INTERNO. L'utilizzo va preventivamente concordato con l'Istat

- **CORTILE**: Numero romano assegnato a ciascun spazio privato (cortile, corte e simili) cui si accede agli edifici o agli accessi interni, ove presente;
- **EDIFICIO**: Numero arabo assegnato all'edificio cui si accede alle scale o agli accessi interni, ove presente;
- **SCALA**: Parte letterale assegnata alla scala, ove presente;
- **PIANO**: Numero del piano su cui è ubicato l'accesso interno, ove presente;
- **DATA INSERIMENTO NUMERO INTERNO**: Data di inserimento o modifica del numero interno;
- **DATA INIZIO VALIDITA' NUMERO INTERNO**: data a partire dalla quale valgono le informazioni che descrivono il numero interno. Tale data potrebbe essere precedente alla data in cui le informazioni vengono registrate nel sistema informativo;
- **DATA FINE VALIDITA' NUMERO INTERNO**: Data indicante il termine della validità del numero interno nell'ANNCSU;
- **DATA AGGIORNAMENTO NUMERO INTERNO**: Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo del numero interno effettuato dal Comune.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Anagrafico e dalle relative istruzioni, di seguito viene riportato lo schema dei campi corrispondenti alle definizioni sopra elencate, indicante il tipo del campo ed il numero di *byte* ammessi.

Num	Variabile	Nome campo	Tipo	Byte	Note
1	numero interno	PROGR_NAZIONALE_NI	Numerico	15	Generato dal sistema
2	numero interno	PROGR_NAZIONALE_NC	Numerico	15	Generato dal sistema
3	numero interno	CODICE_COMUNALE_NI	Alfanumerico	30	Facoltativo
4	numero interno	INTERNO	Numerico	3	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico, solo in caso di fornitura delle informazioni relative all'interno
5	numero interno	ESPOENTE_INTERNO	Alfabetico	2	L'utilizzo va concordato con l'Istat
6	numero interno	CORTILE	Alfanumerico	5	Presente ove necessario secondo Regolamento anagrafico
7	numero interno	EDIFICIO	Numerico	3	Facoltativo
8	numero interno	SCALA	Alfanumerico	2	Presente ove necessario secondo Regolamento anagrafico
9	Numero interno	PIANO	Numerico	2	Facoltativo

10	numero interno	DATA_INSERIMENTO_NI	Data	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico, solo in caso di fornitura delle informazioni relative all'interno. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
11	numero interno	DATA_VALIDITA'_NI	Data	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico, solo in caso di fornitura delle informazioni relative all'interno. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
12	numero interno	DATA_FINE_NI	Data	Presente solo se l'accesso viene soppresso. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
13	numero interno	DATA_AGGIORNAMENTO_NC	Data	Variabile in base ad eventuali aggiornamenti. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG

3. SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANNCSU

3.1 Descrizione dei servizi resi ai Comuni, alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri utenti

Il dominio di riferimento per i servizi dell'ANNCSU è www.ANNCSU.gov.it.

L'ANNCSU prevede servizi differenziati a seconda che il destinatario del servizio sia:

- a) un Comune;
- b) l'Agenzia delle Entrate o l'Istat;
- c) un gestore di servizi postali;
- d) una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) un soggetto diverso da quelli elencati nei precedenti punti a), b), c) e d).

Il rilascio dei servizi avviene in modo graduale, dando priorità ai servizi destinati ai Comuni, che devono aggiornare e certificare i dati dell'ANNCSU ed ai servizi per l'Istat e l'Agenzia delle Entrate, funzionali alla gestione dell'infrastruttura dell'ANNCSU.

Per i soggetti diversi dai Comuni, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istat i servizi dell'ANNCSU sono disponibili solo per gli ambiti territoriali dei Comuni che hanno completato le attività di conferimento degli stradari e indirizzari previste dall'art. 6, comma 1, del DPCM.

L'elenco dei Comuni presenti in ANNCSU è pubblicato sul sito <https://www.anncsu.gov.it/it/>

I dati resi disponibili tramite i servizi dell'ANNCSU potranno essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri utenti nei limiti e secondo le regole delle normative di settore vigenti.

3.2 Servizi per i Comuni

L'Agenzia delle Entrate, l'Istat e l'Anci assicurano ai Comuni, per il tramite dei propri referenti, il necessario supporto, informativo e formativo, in tutte le fasi connesse al conferimento e all'aggiornamento dell'ANNCSU. I riferimenti dei predetti referenti sono pubblicati e tenuti aggiornati sui rispettivi siti istituzionali.

I servizi per i Comuni sono erogati attraverso due piattaforme:

1. Portale per i Comuni dell'Agenzia delle Entrate
2. Piattaforma Digitale nazionale Dati (PDND)

3.2.1 Portale per i Comuni

I servizi per i Comuni di consultazione ed aggiornamento dell'ANNCSU sono resi disponibili sul Portale per i Comuni dell'Agenzia delle Entrate, già utilizzata dalla quasi totalità dei Comuni italiani per la fruizione dei dati catastali.

3.2.1.1 Responsabile della toponomastica e addetti alla toponomastica

All'atto del convenzionamento per l'accesso al "Portale", il Comune designa e comunica all'Agenzia delle Entrate il nominativo del "Responsabile del Servizio", soggetto deputato all'abilitazione ed alla profilatura informatica di tutti gli utenti comunali che hanno necessità di accedere ai servizi del "Portale".

I Comuni di nuova istituzione, anche se nati dalla fusione di più Comuni preesistenti, devono chiedere all'Agenzia l'abilitazione ad accedere al "Portale", con le modalità indicate sul sito *internet* dell'Agenzia.

Per le attività legate al conferimento ed all'aggiornamento dei dati dell'ANNCSU da parte del Comune sono previste due figure:

1. il “Responsabile della toponomastica”, nominato dal Sindaco o da un suo delegato, che ha la responsabilità di tipo amministrativo di tutti i dati inseriti nell’infrastruttura ANNCSU da parte del Comune;
2. l’“addetto alla toponomastica”, abilitato dal “Responsabile del servizio” del Comune ad accedere al “Portale”, con un profilo informatico che consenta di accedere ai servizi dell’ANNCSU.

In base all’organizzazione interna del Comune potranno verificarsi due casi:

- a) il “Responsabile della toponomastica” non è abilitato ad accedere al “Portale” e i dati all’interno dell’ANNCSU sono inseriti da uno o più addetti;
- b) Il “Responsabile della toponomastica” è abilitato ad accedere al “Portale”, in tal caso può inserire direttamente i dati all’interno dell’ANNCSU o può farlo per il tramite di uno o più addetti.

Il “Responsabile della toponomastica” ha la responsabilità a livello amministrativo dei dati inseriti anche qualora gli stessi siano inseriti nel “Portale” dagli addetti.

3.2.1.2 Comunicazione e modifica del responsabile della Toponomastica

Affinché il personale comunale possa accedere ai servizi dell’ANNCSU è preliminarmente necessario che il “Responsabile del servizio” del Comune inserisca, sul Portale per i Comuni, i riferimenti telefonici e di posta elettronica istituzionali non-PEC del Responsabile della toponomastica, che vanno tenuti costantemente aggiornati, anche al fine di consentire all’Istat ed all’Agenzia di disporre dei corretti riferimenti del Responsabile della toponomastica, necessari per contatti o comunicazioni. Tale inserimento ha finalità puramente amministrative, in quanto consente di individuare il soggetto che ha la responsabilità amministrativa dei dati relativi a stradari ed indirizzari inseriti dal Comune e non comporta di per sé stesso che il citato Responsabile della toponomastica sia anche abilitato ad accedere al Portale per i Comuni.

3.2.1.3 Abilitazione e profilatura degli utenti del “Portale”

Per accedere al “Portale”, gli utenti comunali, compresi eventualmente i “Responsabili della Toponomastica”, devono essere abilitati dal “Responsabile del Servizio” del Comune.

I profili informatici ai quali può essere abilitato un utente comunale, in ragione delle relative competenze e delle finalità istituzionali da soddisfare, sono i seguenti:

1. gestione ANNCSU: che consente effettuare il conferimento dei dati nell’ANNCSU, nonché l’inserimento, la modifica e l’aggiornamento a regime dell’ANNCSU, accedendo a tutti i dati descritti nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
2. consultazione completa: consente di accedere in forma massiva e puntuale a tutti i dati di cui paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
3. consultazione parziale: consente di accedere in forma massiva e puntuale ai seguenti dati descritti nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3:
 - a) **PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE**
 - b) **CODICE COMUNALE ODONIMO**
 - c) **DENOMINAZIONE URBANISTICA GENERICA (DUG)**
 - d) **DENOMINAZIONE UFFICIALE (DUF)**
 - e) **ODONIMO LINGUA 1**
 - f) **ODONIMO LINGUA 2**
 - g) **DENOMINAZIONE LOCALITA’**
 - h) **PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO**
 - i) **CODICE COMUNALE NUMERO CIVICO**
 - j) **CIVICO**

- k) **ESPONENTE**
- l) **SPECIFICITA'**
- m) **METRICO**
- n) **LONGITUDINE**
- o) **LATITUDINE**
- p) **QUOTA**
- q) **METODO**

3.2.1.4 Certificazione degli stradari ed indirizzari ai fini del conferimento in ANNCSU

Prima di procedere alle attività di conferimento dei dati nell'ANNCSU, il “Responsabile della toponomastica” e/o gli eventuali addetti possono partecipare, su richiesta, al corso di formazione organizzato dall’Agenzia delle Entrate.

Per semplificare il processo di conferimento dei dati all’interno dell’ANNCSU, minimizzando l’impatto operativo nei confronti dei Comuni e i relativi costi che i Comuni dovrebbero sostenere per garantire una perfetta rispondenza dei dati conferiti alle norme tecniche stabilite dall’Istat, tenuto conto delle specificità territoriali che si sono venute a creare negli anni, sono riversati in ANNCSU tutti i dati validati dai Comuni con il conferimento. I nomi delle aree di circolazione e gli indirizzi che non rispettano pienamente le regole tecniche stabilite dall’Istat sono evidenziati tramite appositi marcatori, con valenza di segnalazione.

Il conferimento degli stradari e indirizzari avviene attraverso la dichiarazione di completamento delle attività previste dal comma 1 dell’art. 6 del DPCM, da esplicitare tramite specifica funzione di conferma resa disponibile ai Comuni sul Portale.

Tutti i dati conferiti dai Comuni in ANNCSU, compresi quelli evidenziati dai marcatori, sono resi disponibili all’interno dell’ANNCSU sia per la consultazione sia per il futuro aggiornamento e sono utilizzati all’interno dei servizi dell’ANNCSU.

L’utilizzo dei marcatori consente ai Comuni di poter concordare con l’Istat la pianificazione della bonifica dei dati da essi conferiti che non rispettano pienamente le regole tecniche stabilite dall’Istat, in ragione delle casistiche presenti e compatibilmente con tempi e risorse.

I Comuni assicurano che i dati conferiti siano allineati con quelli contenuti nel proprio stradario e indirizzario. Anche qualora il Comune proceda ad una bonifica preventiva di parte dei dati prima di effettuare il conferimento, deve assicurare il predetto allineamento, utilizzando gli strumenti amministrativi previsti.

3.2.1.5 Inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati degli stradari, indirizzari ed interni, ai fini dell’aggiornamento a regime dell’ANNCSU

Completato il conferimento dei dati da parte del Comune, il relativo servizio viene disattivato e viene attivato il servizio per l’inserimento, la modifica e l’aggiornamento a regime dell’ANNCSU dei dati degli stradari e indirizzari, compresa la numerazione civica interna fornita, in prima applicazione, su base volontaria.

Il profilo informatico necessario per accedere a tale servizio è lo stesso già utilizzato per accedere ai servizi che consentono il conferimento dei dati nell’ANNCSU e rimane attivo per gli operatori comunali che sono stati abilitati nella fase di conferimento.

Eventuali nuovi utenti devono essere abilitati dal “Responsabile del servizio”.

Dall’attivazione dell’ANNCSU qualsiasi variazione odonomastica o di proposta di titolazione delle nuove aree di circolazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 e in conformità alle norme stabilite dall’Istat (cfr. art. 42, comma 3, art. 45 e art. 47, comma 3, del DPR 30 maggio 1989, n. 223). L’applicazione delle norme Istat può essere verificata dai Comuni attraverso le Istruzioni per l’Ordinamento ecografico ed attraverso i servizi di supporto indicati nel paragrafo successivo.

A conclusione dell'iter sopra descritto, il Comune procede con atto amministrativo di deliberazione della variazione odonomastica o di titolazione delle nuove aree di circolazione ed aggiorna l'ANNCSU.

3.2.1.6 Servizio per la verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat

Il Comune, prima di certificare i propri dati, deve verificare ed assicurare il pieno rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dall'Istat nelle relative istruzioni.

Su indicazione dell'Istat, sono implementati nell'infrastruttura dell'ANNCSU dei servizi di supporto, anche basati sull'utilizzo dei dizionari delle DUG e delle DUF, per verificare la rispondenza dei dati delle aree di circolazione e dei numerici civici, inseriti dal Comune, alle regole tecniche stabilite dall'Istat. Tali servizi saranno incrementati nel tempo anche per effetto del costante aggiornamento, da parte dell'Istat, dei predetti dizionari. Tutti i dati inseriti nell'ANNCSU che non rispettano le regole tecniche sono evidenziati con marcatori, con valenza di segnalazione, e sono utilizzabili all'interno dell'ANNCSU al pari degli altri dati.

L'Istat effettua all'interno dei propri sistemi ulteriori controlli e, se necessario, contatta direttamente i Comuni interessati al fine di concordare l'adeguamento dei dati inseriti ai requisiti tecnici emanati dall'Istat medesimo, in caso l'adeguamento non comporti ulteriori oneri in capo ai Comuni.

L'utilizzo dei Dizionari delle DUG e delle DUF è raccomandato ai Comuni al fine di favorire la standardizzazione degli odonimi ed il pieno rispetto delle regole e delle istruzioni Istat.

3.2.1.7 Consultazione puntuale e massiva degli stradari, indirizzari ed interni del Comune

Le funzionalità relative ai profili di *consultazione completa* e *consultazione parziale* sono disponibili solo per i Comuni che hanno già conferito i dati in ANNCSU.

Il Comune potrà in ogni caso utilizzare il proprio stradario e indirizzario, conservato a livello locale nel proprio sistema informativo, sia per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in ANNCSU.

3.2.1.8 Servizio di trasmissione di documentazione a supporto della verifica sull'Ordinamento ecografico

A supporto della pianificazione delle verifiche di rispondenza degli stradari ed indirizzari alle regole tecniche stabilite dall'Istat, i Comuni possono trasmettere direttamente all'Istat, attraverso lo strumento di upload disponibile sul "Portale", documentazione di chiarimento (delibere, dizionari locali, richieste di chiarimenti, cartografia vettoriale o altra documentazione) nei più comuni formati (pdf, doc, xls, shp, dxf e dwg).

3.2.2 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Per consentire l'interoperabilità tra l'ANNCSU e le banche dati comunali l'Agenzia, in accordo con l'Istat e sentita l'ANCI, ha realizzato sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di seguito PDND, dei servizi di consultazione e assistenza alla compilazione a norma dell'art. 50-ter, comma 2, del C.A.D. (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82), che impone alle pubbliche amministrazioni, compresa l'Agenzia delle Entrate, di garantire

l'interoperabilità della PDND con le *“basi dati di interesse nazionale”*, tra le quali rientra l'ANNCSU⁵. Per tramite di detta piattaforma vengono forniti servizi:

- di tipo booleano per la verifica dell'esistenza in ANNCSU di un odonimo o di un numero civico;
- di assistenza alla compilazione per gli odonimi e/o per i civici.

Entro la fine del 2024 l'Agenzia, in accordo con l'Istat e sentita l'ANCI, realizzerà e renderà disponibili sulla PDND dei servizi che consentiranno ai Comuni di aggiornare l'ANNCSU in maniera interoperabile.

3.3 Servizi per l'Agenzia delle Entrate e l'Istat

L'Agenzia delle Entrate e l'Istat hanno accesso ai seguenti servizi specifici, funzionali anche alla gestione dell'infrastruttura dell'ANNCSU ed all'erogazione dei servizi destinati ai Comuni, in quanto titolari del dato.

Per l'Agenzia delle Entrate:

- Consultazione ed estrazione dei dati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (es. corretta individuazione indirizzi per notifica atti), nonché per allineare gli indirizzi contenuti nell'Anagrafe Tributaria e nelle banche dati catastali agli indirizzi dell'ANNCSU;
- Funzioni per il monitoraggio delle attività in qualità di gestore dell'infrastruttura;

per l'Istat:

- Consultazione ed estrazione dei dati;
- Verifica delle proposte DUG e delle proposte DUF provenienti dai Comuni;
- Gestione dizionario delle DUG e del dizionario delle DUF;
- Verifica della rispondenza degli stradari, degli indirizzari e degli interni ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat;
- Funzioni per il monitoraggio delle attività.

L'erogazione del servizio avviene in conformità alle policy di sicurezza previste dall'Agenzia delle Entrate, gestore dell'infrastruttura ANNCSU.

3.4 Servizi per tutti

È stato attivato sul sito internet dell'ANNCSU (<https://www.anncsu.gov.it/it/>) un servizio puntuale al quale si accede liberamente, cioè senza necessità di utilizzare nessuna modalità di autenticazione che consente di effettuare gratuitamente interrogazioni, solo finalizzate a verificare se:

- un determinato odonimo è presente in ANNCSU;
- uno specifico indirizzo è presente in ANNCSU.

Nei casi in cui sia possibile, il sistema fornirà il posizionamento dell'indirizzo sulla mappa.

Sul medesimo sito internet, in una sezione alla quale si accede tramite autenticazione dell'utente, è possibile effettuare il download massivo dell'elenco degli odonimi e dei numeri civici esterni inseriti in ANNCSU per ciascun Comune.

Nel corso del 2024, al fine di recepire le previsioni del Regolamento di attuazione (UE) 2023/138, sulle serie di dati di elevato valore, nel cui ambito di applicazione rientrano gli indirizzi dell'ANNCSU, saranno attivati dei servizi in modalità aperta.

Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0;

⁵ La realizzazione di tali servizi avverrà a norma del D.P.C.M. 22 settembre 2022 recante *“Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)”* e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2023 recante gli indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

- in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale;
- tramite interfacce di programmazione delle applicazioni («API») e download in blocco;
- nella versione più aggiornata.

I dati elementari forniti in entrambe le tipologie di servizi sono i seguenti:

- a) PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE
- b) DENOMINAZIONE URBANISTICA GENERICA (DUG)
- c) DENOMINAZIONE UFFICIALE (DUF)
- d) ODONIMO LINGUA 1
- e) ODONIMO LINGUA 2
- f) DENOMINAZIONE LOCALITA’
- g) PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO
- h) CIVICO
- i) ESPONENTE
- j) SPECIFICITA’
- k) METRICO
- l) LONGITUDINE
- m) LATITUDINE
- n) QUOTA
- o) METODO

3.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di servizi postali

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi postali, oltre ad accedere ai servizi in “modalità aperta” che verranno attivati sul sito internet dell’ANNCSU, potranno accedere ai seguenti servizi di consultazione puntuale dei dati dell’ANNCSU che verranno resi disponibili sulla piattaforma PDND:

- di tipo booleano per la verifica dell’esistenza in ANNCSU di un odonimo o di un numero civico;
- di assistenza alla compilazione per gli odonimi e/o per i civici.

In seguito all’attivazione di specifici tavoli tecnici da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’Istat, dell’Anci e dei gestori di servizi postali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere sviluppati ulteriori servizi destinati agli enti che si occupano della postalizzazione.

3.6 Accesso ai servizi e titolare del trattamento

I servizi dell’ANNCSU sono concordati tra l’Agenzia e l’Istat, sentita l’Anci, nell’ambito del Tavolo tecnico permanente dell’ANNCSU. La realizzazione dei servizi ed i relativi costi di realizzazione sono a carico dell’Agenzia delle Entrate. L’erogazione del servizio avviene in conformità alle policy di sicurezza previste dall’Agenzia delle Entrate. Gli accessi sono tracciati secondo gli standard già utilizzati dall’Agenzia delle Entrate. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti per l’accesso è l’Agenzia delle Entrate, che si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.”

3.7 Attivazione di nuovi servizi

Ai sensi degli artt. 9 e 11 del DPCM, eventuali variazioni concernenti i servizi e le specifiche tecniche sono rese note mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell’Istat e dell’Agenzia delle Entrate almeno quattro mesi prima della loro efficacia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.